

Napoli, lì 26 maggio 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2021

Rinnovo CCNL Metalmeccanici-Aziende Industriali

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, in data 5 febbraio 2021, le Parti Sociali (Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici-Aziende Industriali.

Premesso quanto innanzi ed a seguito del citato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici-Aziende Industriali, si comunica che risultano inserite numerose novità e più precisamente:

- ✓ **Decorrenza e durata:** l'accordo di rinnovo decorre dalla data di stipula del 5 febbraio 2021 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2024;
- ✓ **Classificazione del personale:** a decorrere dal **1° giugno 2021**, dovrà essere variato l'inquadramento del personale, che sarà costituito in 4 campi di responsabilità di ruolo ed in 9 livelli e più precisamente:
 - ruoli operativi: livelli D1 e D2;
 - ruoli tecnico-scientifici: livelli C1, C2, C3;
 - ruoli specialistici e gestionali: livelli B1, B2 e B3;
 - ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: livello A1.

Pertanto ed a seguito della nuova classificazione del personale, i datori di lavoro, entro il 31 maggio 2021, provvederanno a riclassificare l'inquadramento dei lavoratori, in base alla tabella che, di seguito, viene riportata:

Attuali categorie	Nuovi livelli
8	A1
7	B3
6	B2
5S	B1
5	C3
4	C2
3S	C1
3	D2
2	D1
1	

Si tenga conto, che i lavoratori, in forza al 31 maggio 2021 ed inquadrati nel livello 1, saranno riclassificati nel livello D1, a decorrere dal 1° giugno 2021.

- ✓ **Minimi retributivi:** a decorrere dal 1° giugno 2021, per effetto del citato rinnovo del CCNL, a favore del personale dipendente, in base al livello d'inquadramento, dovrà essere applicato e, quindi, riconosciuto, il minimo retributivo, come di seguito indicato:

<u>Livello</u>	<u>Dall'1/06/2021</u>	<u>Dall'1/06/2022</u>	<u>Dall'1/06/2023</u>	<u>Dall'1/06/2024</u>
A1	€ 2.424,86	€ 2.457,72	€ 2.493,21	€ 2.539,22
B3	€ 2.368,12	€ 2.400,22	€ 2.434,88	€ 2.479,81
B2	€ 2.121,20	€ 2.149,95	€ 2.181,00	€ 2.221,25
B1	€ 1.977,19	€ 2.003,99	€ 2.032,93	€ 2.070,45
C3	€ 1.844,64	€ 1.869,64	€ 1.896,64	€ 1.931,64
C2	€ 1.722,41	€ 1.745,75	€ 1.770,96	€ 1.803,64
C1	€ 1.686,74	€ 1.709,60	€ 1.734,29	€ 1.766,30
D2	€ 1.651,07	€ 1.673,45	€ 1.697,62	€ 1.728,95
D1	€ 1.488,89	€ 1.509,07	€ 1.530,86	€ 1.559,11

Pertanto ed in base ai nuovi minimi retributivi, ripetesi, da riconoscere a decorrere dal 1° giugno 2021, si specificano, di seguito e per una migliore cognizione di tutte le Aziende assistite, gli incrementi retributivi, suddivisi per livello:

Livello	1 ^a tranche	2 ^a tranche	3 ^a tranche	4 ^a tranche	TOTALE
	Dall'1/6/2021	Dall'1/6/2022	Dall'1/6/2023	Dall'1/6/2024	
A1	€ 32,86	€ 32,86	€ 35,49	€ 46,01	<u>€ 147,22</u>
B3	€ 32,10	€ 32,10	€ 34,66	€ 44,93	<u>€ 143,79</u>
B2	€ 28,75	€ 28,75	€ 31,05	€ 40,25	<u>€ 128,80</u>
B1	€ 26,80	€ 26,80	€ 28,94	€ 37,52	<u>€ 120,06</u>
C3	€ 25,00	€ 25,00	€ 27,00	€ 35,00	<u>€ 112,00</u>
C2	€ 23,34	€ 23,34	€ 25,21	€ 32,68	<u>€ 104,57</u>
C1	€ 22,86	€ 22,86	€ 24,69	€ 32,01	<u>€ 102,42</u>
D2	€ 22,38	€ 22,38	€ 24,17	€ 31,33	<u>€ 100,26</u>
D1	€ 20,18	€ 20,18	€ 21,79	€ 28,25	<u>€ 90,40</u>

- ✓ **Elemento Perequativo:** ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, riguardante in particolare il premio di risultato od altri istituti retributivi, comunque soggetti a contribuzione, che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), deve essere erogato, con la retribuzione del mese di giugno, un importo annuo, a titolo perequativo, pari ad € 485,00, onnicomprensivo, ovvero un importo inferiore, fino a concorrenza della

suddetta somma, in caso di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL. Tale somma è stabilita in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, per la fattispecie a riferimento, mese intero. Si aggiunge, anche, che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di giugno, il suddetto importo viene erogato all'atto della liquidazione delle ultime competenze;

- ✓ **Flexible benefit:** Per il periodo di vigenza dell'accordo di rinnovo le aziende attiveranno, a decorrere dal 1° giugno di ogni anno, a beneficio dei lavoratori, strumenti di welfare per un costo massimo di € 200,00, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo, non riproporzionabile per i lavoratori part-time. Sono destinatari del beneficio in questione tutti i lavoratori non in prova in forza al 1° giugno di ogni anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, titolari del contratto a tempo indeterminato od in alternativa del contratto a tempo determinato (almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutivi nel corso di ciascun anno). A tal riguardo, si precisa che risultano esclusi da tale beneficio, i lavoratori che trovansi in aspettativa nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre di ciascun anno;
- ✓ **Previdenza complementare/Fondo Cometa:** per i lavoratori di nuova adesione al Fondo Cometa e con età inferiore ai 35 anni compiuti, a decorrere dal 1° giugno 2022, la contribuzione a carico azienda è pari al 2,2% dei minimi contrattuali;
- ✓ **Assistenza sanitaria integrativa/Fondo MetaSalute:** per i lavoratori che accederanno alla pensione, è stata prevista la possibilità di fruire – con pagamento a loro carico – delle prestazioni del Fondo METASALUTE, a condizione che siano stati iscritti al fondo stesso per due anni continuativi. Potranno iscriversi anche i lavoratori che in passato hanno cessato l'attività lavorativa e comunque siano stati iscritti al fondo per due anni continuativi;
- ✓ **Formazione continua:** i lavoratori a tempo indeterminato od a termine (laddove la durata del contratto sia compatibile e comunque di durata non inferiore a 9 mesi), saranno coinvolti, con cadenza triennale, in programmi di formazione continua di 24 ore pro capite, al cui costo l'azienda parteciperà fino ad un massimo di € 300,00. Il finanziamento dei servizi per la formazione avverrà mediante un contributo aziendale “una tantum”, pari ad € 1,50 per dipendente, da versare nel mese di luglio 2021, con modalità che verranno successivamente concordate tra le parti. A tal riguardo, si precisa che al fine del calcolo del contributo, sarà considerato il personale in forza a tempo indeterminato alla

data del 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione della citata formazione, si comunica che saranno predisposti Servizi per la Formazione, da definirsi in un Protocollo di regolamentazione tra le Parti Sociali;

- ✓ **Apprendistato professionalizzante:** le Parti, in fase di stesura definitiva del CCNL, provvederanno a modificare la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante sostituendo il regime del sottoinquadramento, con quello basato sulle percentuali che saranno pari all'85%, 90%, 95% della retribuzione del livello di inquadramento dei tre periodi di eguale durata ivi previsti. Ad ogni modo, si specificano, di seguito, le nuove caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante:
- **Qualifiche ammesse:** categorie dalla 3[^] (esclusa la 3/S) alla 7[^];
 - **Durata:** da 6 a 36 mesi. 30 mesi in caso di possesso di diploma inerente e 24 mesi per le figure indicate dal CCNL;
 - **Periodo di prova:** uguale a quello previsto dal livello di inquadramento iniziale;
 - **Attività formativa:** 80 ore medie annue (professionalizzante);
 - **Malattia e infortunio:** trattamento dei qualificati.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
